STATIZZAZIONE DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DI TRENTO

Art. 7 (Convenzione con lo Stato Istituto musicale pareggiato V. Gianferrari di Trento)

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica il personale insegnante dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" che, giudicato favorevolmente nella speciale ispezione, disposta ai fini di cui sopra, si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'attuale istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari", per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo conservatorio;

c) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Versione in vigore dal 7 settembre 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di Trento
Estremi	Legge 13 agosto 1980, n. 473
Partizione	Convenzione con lo Stato Istituto musicale pareggiato V. Gianferrari di Trento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/statizzazione-dell-istituto-musicale-pareggiato-di-trento/convenzione-con-lo-stato-istituto-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it